



PRETURA DI BRINDISI

Vi é delega e

ATTO DI SFERATTO PER FINITA LOCAZIONE

marche

L'avv. Vito Antonio Bruno quale rappresentante e difensore per mandato a margine del presente atto del sig. Cito Marcello, presso di lui domiciliato in Brindisi alla via G. Casimiro n° 9.

Premesso che il sig. Cito Marcello è proprietario in Brindisi in via Molise n° 7 di un appartamento composto di una camera, cucina e gabinetto, ceduto in fitto

al sig. Pellecchia Mario con contratto stipulato il giorno 20 luglio 1954, data di decorrenza del fitto;

detto contratto fu stipulato per la durata di un anno, che nel medesimo è esclusa la tacita rinnovazione;

che ciò nonostante il Pellecchia Mario alla data del 20 luglio 1955 non ha rilasciato l'appartamento

I N T I M A

al sig. Pellecchia Mario residente in Brindisi alla Via Molise n° 7 lo sfratto del su indicato appartamento per finita locazione diffidandolo a rilasciare immediatamente l'immobile libero e vuoto di persone e di cose.

E nel contempo

C I T A

esso sig. Pellecchia Mario a comparire innanzi al sig. Pretore di Brindisi alla udienza del 18.11.1955 alle



PRETURA BRINDISI

Avv. Bruno

N. 6382 Boll. Prov.

Bollo

L.

Copia

Autentica

Urgenza

Legalizzazione

Bollo e fasc.

Tassa L.

30 NOV. 1955

CANCELLERIA

ore 9 con la continuazione, invitandolo a costituirsi
nei modi e termini di legge e con avvertimento che
in difetto sarà proceduto in sua contumacia per ivi
sentir convalidare il presente sfratto e sentire or=
dinare al Cancelliere di apporvi la formula esecuti=
va, con la condanna di esso convenuto al pagamento
delle spese ed onorario del presente giudizio.

Riserve illimitate.

Se deposita il contratto regolarmente registrato.

Brindisi 7 Novembre 1955

F.to: Avv. Vito Antonio Bruno

Brindisi 8.11.1955

Ad istanza di cui innanzi.

Copia del presente atto da me Ufficiale Giudiziario
firmata ho portata nel domicilio e residenza di esso
Pellecchia Mario consegnandola a mani della moglie
Luberti Ada convivente.

L'Ufficiale Giudiziario fto: D'Accico Ettore

Il Pretore del Mandamento di Brindisi

Letto letto di licenza che precede

Letta l'ordinanza di convalida in data odierna

Visto l'art. 633 c.p.c.

Ordina al Cancelliere di apporvi la formula esecutiva.

Fatta, letta e pubblicata in Brindisi nei modi di

legge all'udienza del 18.11.1955

Il Pretore fto:

Il Cancelliere fto:

REPUBBLICA ITALIANA = IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assi-
stenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Brindisi li 18.11.1955

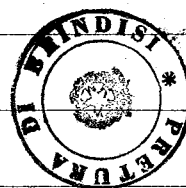
Il Cancelliere fto: **Catapano.**

Copia conforme per uso di notifica. *che si ri-*

E' conforme e si autentica. *Vito Antonio Bruno.*

Brindisi 30 Novembre 1955

IL CANCELLIERE



¹⁰
Antoni ~~to~~ ^{to} ~~Stimule~~ ^{Stimule} ~~My~~ ^{My} ~~Cilind~~ ^{Cilind}
Old story about my

Pellegrini ~~Amis~~
della ~~die~~ ^{die} ~~Amis~~
Guberti can

Pellegrini ~~Amis~~
della ~~die~~ ^{die} ~~Amis~~

Per gli usi consentiti dalla Legge, il sottoscritto

TUNDO DR. FRANCESCO FU ETTORE, residente in Brindisi

attesta che, alla data del 7-8 novembre 1941, epoca

dell'incursione aerea nemica su Brindisi, egli era

proprietario dello stabile-danneggiato da tale even-

to- sito in Brindisi, alla Via San Giovanni al Sepol-

cro, civici (di allora) 5, 7, 9, II, composto di pian-

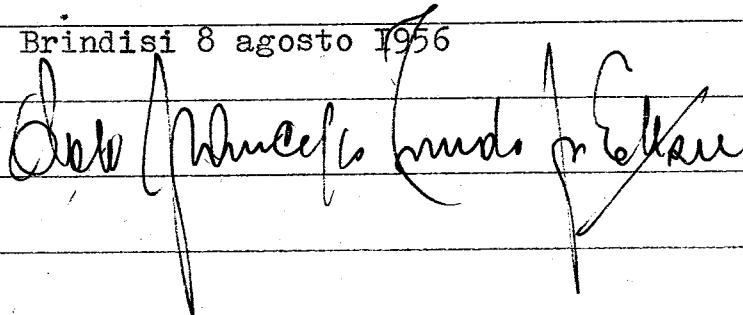
terreno, primo e secondo piano.

Che l'intero secondo piano, composto di cinque vani

ed accessori, era occupato, in locazione, dalla fami-

glia del sig. Pellecchia Angelo fu Agostino.

Brindisi 8 agosto 1956

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dr. Francesco Tundo fu Ettore'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script. It is positioned below the typed name and date.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.BARI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Il sottoscritto Ingegnere Dirigente l'Ufficio del Genio
Civile di Brindisi :
- Vista la domanda in data 4 Agosto 1956 del Sig. PELLECCCHIA
Angelo -

C E R T I F I C A

che il fabbricato sito in Brindisi alla Via S. Giovanni al Sepolcro
di proprietà della Ditta De Marco e già Tundo Francesco
danneggiato in seguito ad eventi bellici e che per il pre
~~intervento~~
detto fabbricato sono stati ~~eseguiti~~ ^{eseguiti} lavori di ^{pronto} ~~ricostru~~
~~intervento~~
~~zione e riparazione col contributo dello Stato~~ per l'impor
to di L. 455,94 ~~N. 260 del D. L. 6. 6. 1949 N. 409~~
~~N. 260 del D. L. 6. 6. 1949 N. 409~~ ..

Il presente certificato viene rilasciato a richiesta del
Sig. Pellecchia Angelo per uso assegnazione alloggio .

Brindisi, li - 8 AGO. 1956



L' INGENGERE DIRIGENTE
(A. Clemente)

[Handwritten signature]

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.BARI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

N° 5262 di Prot.
Alleg. n°1

Brindisi, - 8 AGO. 1956

AL SIG. PELLECCCHIO ANGELO

Via S. Giovanni al Sepolcro 11
BRINDISI

OGGETTO:- Danni Bellici - Richiesta di certificato. =

In esito alla domanda avanzata in data 4-8-1956 , si
trasmette, accluso alla presente, il certificato richie-
sto . =



L' INGENGERE DIRIGENTE
(A. Clemente)



MUNICIPIO DI BRINDISI

IL SINDACO

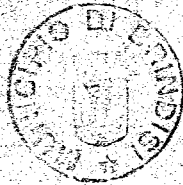
Sulla scorta degli atti di Ufficio

CERTIFICA

che il Signor PELLECCHIA Marie di Angele e di LEGN
TI Gesina nato a Brindisi il 2 Gennaio 1933, è alle
dipendenze di questa Amministrazione, in qualità di
inserviente provvisorio, dal 22 Dicembre 1955, giu-
sta delibera 24 Novembre 1955, n.1298.-

Rilascia a richiesta dell'interessato per
uso alloggio.-

BRINDISI, li 30 Gennaio 1956.-



IL SINDACO

Avv. F. Lazzaro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
"Case Per i Senza tetto"
GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Pellecchia Mario

(1) Locatario o Assegnatario

15/8

MUNIC. DI BRINDISI
ALLA COMMISSIONE DELLE CASE SENZA TITOLO
2575
PROI. N. 12
CAT. 12 FASC.

~~BRINDISI~~
BRINDISI

C. A.

IL SOTTOSCRITTO PELLECCCHIA ANGELO FU AGOSTINO, RESIDENTE E DOMICILIATO IN BRINDISI ALLA VIA MOLISE N°7, RIVOLGE ISTANZA A CODESTA COMMISSIONE PER OTTENERE IN ASSEGNAZIONE UNO DEGLI APPARTAMENTI POSTI AL CONCORSO NEL RIONE COMMENDA.

FA RILEVARE CHE CONVIVE COL PROPRIO FIGLIO MARIO, DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SÌ COME SI RILEVA DALLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA E CHE IL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE OVE ALLOGGIA GLI HA INTIMATO SFRATTO, PER CUI VERREBBE A TROVARSI ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA, SENZA ABITAZIONE, UNITAMENTE AGLI ALTRI FAMILIARI.

IL SOTTOSCRITTO FA ANCHE PRESENTE CHE È UN EX COMBATTENTE DELLA GUERRA 915-918.

SICURO CHE LA PRESENTE SARÀ TENUTA IN QUELLA CONSIDERAZIONE CHE RICHIEDE IL CASO, SENTITAMENTE RINGRAZIA.

Pellecchia Angelo
PELLECCHIA ANGELO FU AGOSTINO
VIA MOLISE N°7

BRINDISI

BRINDISI, 26 GENNAIO 1956

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^odenunzianti ^e(3) ed il

Sig. PELLECCCHIA MARIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del S. T. lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 4.220 mensili anticipate 506/10

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1963.



DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 agosto 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Seicento -

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. PELLECCIA MARIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1964

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/C del 0 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1964 al 10 - 8 - 1969

Corrispettivi pattuiti: L. 4.220 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 17 Agosto 1964



DENUNZIANTE (7)

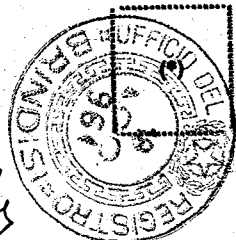
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 4598

vol. foglio registro 30 dicembre 1923, n. 3269, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Davide Fasano)

IL CASSIERE

Leopoldo

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. PELLECCIA Mario

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/C del 0 lotto

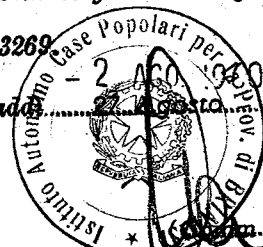
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI** S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.220 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 22 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)

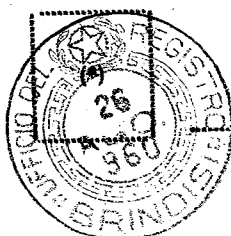
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 Agosto 19 al N. 708

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Corasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.